

DURATA DEL PROCESSO NON RAGIONEVOLE

Equa riparazione dei danni

1. Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il diritto ad un processo di ragionevole durata trova tutela nella legge **n. 89 del 24 marzo 2001** c.d. "**legge Pinto**", che, **all'art. 2** prevede che "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6 della Convenzione, ha diritto ad una **equa riparazione**".
 2. Ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole di durata bisogna considerare di volta in volta: **la complessità del caso, il comportamento delle parti, del Giudice e di ogni altra Autorità chiamata a concorrere o comunque a contribuire alla definizione del processo.**
Le Corti d'Appello italiane, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, hanno stabilito che la durata ragionevole del processo può essere determinata, in via generale e approssimativa, **in quattro anni per il processo di primo grado e tre anni per il secondo grado.**
 3. **La domanda di equa riparazione si propone con ricorso**, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, depositato nella cancelleria della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso od estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
 4. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nell'ambito del quale la violazione si assume violata, ovvero, **a pena di decadenza**, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva (non essendo più possibile far valere alcun mezzo di impugnazione ordinaria).
 5. Il risarcimento attiene sia al danno patrimoniale (da quantificare in relazione alla natura della causa) sia al danno non patrimoniale, quest'ultimo da determinarsi secondo le tabelle **risarcitorie** della Corte Europea. Le Corti Italiane, dopo aver in passato liquidato importi di entità irrisoria, in diversi casi si sono adeguate ai criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, riconoscendo **mille euro per ogni anno di ingiusta durata del processo.**
 6. E' possibile promuovere il giudizio di risarcimento presso tutte le Corti d'Appello d'Italia dopo la previa corresponsione di un fondo spese da determinarsi di volta in volta, a seconda dei singoli casi.
- (Tratto da Tradizione Militare n. 4 aprile 2006)**